



Comune di San Giuliano Milanese
Codice Ente 11083

ORIGINALE

Verbale di deliberazione del Commissario Prefettizio N. 89 del 16.12.2010

OGGETTO:

SERVIZIO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE AREA SUD-EST MILANO AMBITO C.O.M. 20 – RINNOVO CONVENZIONE E REGOLAMENTO OPERATIVO

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Visto il decreto prefettizio in data 11 novembre 2010, prot. n. 13.4/201000936 Gab. AREA II REL, con cui la **Dott.ssa Francesca Iacotini** viene nominata Commissario Prefettizio per l'Amministrazione di San Giuliano Milanese;

Precisato che con tale decreto al Commissario sono attribuiti i poteri del Sindaco, della Giunta e del Consiglio Comunale;

Assunti i poteri della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. del 18/08/2000 N. 267, adotta la seguente deliberazione

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 in data 13.04.1999 è stata avviata la realizzazione del Servizio Intercomunale di Protezione Civile del territorio del sud-est milanese (ambito COM 20 che, ad oggi, abbraccia la competenza di 16 Comuni, tra i quali San Giuliano Milanese, e considerato che quest'ultimo, come da formale individuazione del competente Ufficio Territoriale di Governo (Prefettura di Milano), risulta ente caporete;

Preso altresì atto che a seguito dell'atto deliberativo di cui sopra l'Amministrazione Comunale ha inteso esprimere la propria volontà al fine della creazione di un coordinamento, con limitrofe Amministrazioni Comunali, in modo tale da dar vita ad una Convenzione la cui precipua finalità fosse rafforzare l'operatività della funzione di Protezione Civile, più che mai oggi demandata alla competenza degli Enti Locali rispetto ai quali l'intervento degli organi statali risulta ormai sussidiario (almeno con riferimento agli eventi emergenziali circoscrivibili localmente e, come tali, affrontabili anche dai singoli Enti interessati);

Considerato che con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 16 del 22.02.2000 e n. 67 del 26.09.2005 è stata approvata e successivamente rinnovata la Convenzione tra i 16 Comuni ricompresi nel territorio del sud-est Milano facenti parte del Servizio Intercomunale di Protezione Civile (ambito COM 20 sud-est Milano);



San Giuliano Milanese

Preso atto che tale convenzione ha validità quinquennale;

Verificata inoltre l'intercorsa scadenza naturale del patto associativo in argomento, e preso atto della positiva manifestazione di volontà del Comitato di Gestione (componente politico amministrativa del Servizio Intercomunale) la quale si è sostanziata nella parziale modifica del documento associativo di Convenzione e del correlato Regolamento Operativo;

Dato atto altresì degli emendamenti alle due bozze documentali di cui sopra che hanno prodotto un testo definitivo approvato da parte del Comitato di Gestione, nell'ambito dell'ultima riunione tenutesi tra i membri dello stesso in data 14 maggio 2010;

Ritenuto dover procedere all'approvazione del testo di Convenzione e del correlato Regolamento Operativo, facente parte integrante del primo;

Vista la Convenzione e il Regolamento Operativo e ritenuto dover procedere alla sua approvazione;

Visti gli allegati pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile di ragioneria, così come previsto dall'art. 49, 1° comma, del D.lgs. 267/00;

D E L I B E R A

1. di approvare il testo definitivo della Convenzione e del Regolamento Operativo stipulato tra i Comuni di Carpiano, Colturano, Dresano, Cerro al Lambro, Mediglia, Melegnano, Pantigliate, Paullo, Peschiera Borromeo, San Colombano al Lambro, San Donato Milanese, San Giuliano Milanese, San Zenone al Lambro, Settala, Tribiano e Vizzolo Predabissi;

SERVIZIO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Sud – est milanese

(ambito COM 20)

CONVENZIONE

(Approvata dal Comitato di Gestione in data 14.05.2010)

Art. 1

Accordo associativo

Istituzione del Servizio Intercomunale di Protezione Civile

Gli Enti sottoscrittori del presente accordo convengono di associarsi per la costituzione e la gestione di un Servizio Intercomunale di Protezione Civile per gli scopi e con le modalità di seguito indicate.

Art. 2

Scopi e finalità del Servizio Intercomunale di Protezione Civile

L'attività del Servizio Intercomunale è finalizzata al perseguimento e alla realizzazione, nell'ambito della funzione di Protezione Civile, dei seguenti obiettivi, sia a livello sovracomunale, sia a livello comunale, in funzione sussidiaria rispetto ai singoli Enti associati:

- 1.attuazione delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, anche secondo quanto stabilito dalla normativa in materia e dai programmi e dai piani regionali e provinciali;
- 2.adozione di tutti i provvedimenti, con particolare riferimento a quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi;
- 3.attuazione di un programma di formazione continua, sia di base sia specialistica, del personale dipendente degli Enti associati, a vario titolo incaricato del servizio di Protezione Civile e dei volontari, anche avvalendosi di iniziative organizzate da soggetti esterni al servizio intercomunale, istituzionali e non;
- 4.individuazione della dotazione d'intervento del Servizio, costituita anche dalle risorse delle singole organizzazioni di Volontariato, il cui impiego sarà regolato da uno specifico protocollo facente parte integrante della presente convenzione;
- 5.creazione di protocolli operativi d'impiego del personale dipendente e volontario, espressione delle singole strutture di Protezione Civile degli Enti associati, con particolare riferimento alle necessita logistiche di funzionamento della struttura operativa del Servizio Intercomunale di Protezione Civile (Ufficio Associato) nonché

alla garanzia della reperibilità del personale con riferimento all'attività di presidio della Centrale Operativa;

6.aggiornamento continuo del piano di emergenza intercomunale attraverso la rivisitazione periodica dei dati e delle procedure;

7.disponibilità, nei confronti degli Enti associati all'assistenza scientifica, tecnica e operativa nella stesura dei piani di emergenza comunali.

Art. 3

Natura del Servizio Intercomunale

Il Servizio Intercomunale è privo di personalità giuridica. Si configura come struttura operativa funzionalmente gestita dagli Enti per il tramite delle figure singole o collegiali previste dai documenti associativi (Convenzione e Regolamento Organizzativo) ed in attuazione delle procedure in essi contemplate.

Art. 4

Sede del Servizio Intercomunale

Il Servizio Intercomunale, nella sua articolazione di luogo di svolgimento delle sedute del Comitato di gestione, di localizzazione dell'Ufficio Associato, nonché di ubicazione della sala operativa, ha sede presso il Comune di San Giuliano Milanese, in qualità di Ente referente.

Art. 5

Organi d'amministrazione del Servizio Intercomunale

Sono organi d'amministrazione il Comitato di Gestione e il Presidente.

Il Comitato di Gestione è costituito dai Sindaci degli Enti convenzionati e dura in carica per 5 (cinque) anni.

Il Sindaco di ogni Ente convenzionato può farsi rappresentare a tutti gli effetti all'interno del Comitato di gestione da un Assessore o da un Consigliere a ciò delegato.

E' tassativamente esclusa una rappresentanza dell'Ente convenzionato da parte di un dipendente o di un volontario.

Il Comitato di Gestione, presieduto dal Sindaco o dall'Assessore suo delegato del Comune referente, elegge, nella sua prima seduta, fra i propri membri il Vice Presidente con funzioni vicarie.

Alla scadenza del mandato, il Comitato di Gestione viene convocato entro i successivi 45 gg. ai fini della formale ricomposizione dello stesso e della nuova elezione del Vice presidente vicario.

I membri del Comitato di Gestione restano in carica, se Sindaci, fino al termine del loro mandato e, se delegati, fino a quando resta in carica il Sindaco che li ha delegati, in applicazione del principio della prorogatio. Ad esito delle consultazioni elettorali amministrative, i nuovi rappresentanti delle amministrazioni locali rinnovate vengono accreditati nel Comitato di gestione durante la prima convocazione successiva, ad esclusione della figura del Vice Presidente vicario che deve essere sostituita mediante elezione previa convocazione, anche straordinaria, del Comitato di Gestione entro 45 gg. dalla cessazione dalla carica.

All'interno del Comitato di Gestione, all'infuori delle figure del Presidente e del Vice Presidente vicario, possono essere incaricati degli Amministratori per la cura di questioni specifiche.

Art. 6

Attribuzione del Presidente

Il Presidente:

- a. sovrintende al buon funzionamento del Servizio Intercomunale;
- b. convoca e presiede il Comitato di Gestione;
- c. cura i rapporti istituzionali con gli Enti Locali convenzionati;
- d. firma gli atti del Comitato di Gestione.

In caso di assenza o di impedimento il Presidente viene sostituito dal Vice Presidente vicario che ne esercita la funzione con gli stessi poteri.

Art. 7

Attribuzioni del Comitato di Gestione

Il Comitato di Gestione, oltre alle attribuzioni previste in altri articoli, provvede:

- a.a collaborare al il funzionamento del Servizio Intercomunale;
- b.a prendere atto, verificandone la regolarità e la sussistenza dei requisiti, di eventuali successive richieste di adesione al Servizio Intercomunale da parte di altri Enti;
- c.a determinare con cadenza annuale in via preventiva l'ammontare delle quote associative, fatto salvo il conguaglio di fine esercizio;
- d.a compilare il rendiconto annuale delle spese per il funzionamento del Servizio Intercomunale, corredandolo di una relazione illustrativa dell'attività svolta nell'anno a cura dei coordinatori dell'ufficio associato.
(il preventivo e il rendiconto annuale devono essere trasmessi agli Enti associati);
- e.a predisporre e approvare il Regolamento organizzativo di funzionamento della struttura operativa del Servizio Intercomunale di Protezione Civile (Ufficio Associato);
- f.a definire, di anno in anno, gli obiettivi specifici del Servizio Intercomunale;
- g.ad esaminare ed approvare il programma formativo;
- h.ad esaminare ed approvare i piani di investimento proposti dai coordinatori dell'ufficio associato.

Art. 8

Funzionamento del Comitato di Gestione

Il Comitato di Gestione è convocato dal Presidente con comunicazione scritta ai componenti almeno 15 giorni prima della data stabilita per la seduta. Deve essere comunque convocato obbligatoriamente entro la fine dei mesi di Ottobre e Marzo per l'approvazione del bilancio previsionale e di quello consuntivo.

Le sedute del Comitato non sono valide se non interviene almeno la metà più uno dei membri del Comitato stesso.

Su richiesta del Presidente partecipano alle sedute del Comitato di Gestione i coordinatori dell'Ufficio Associato (o altri soggetti la cui competenza è da porsi in relazione all'o.d.g. della seduta), senza diritto di voto.

Le espressioni di volontà sui punti all'ordine del giorno dei lavori delle varie sedute sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, sentito il parere non vincolante dei coordinatori di cui sopra.

Le funzioni di Segretario sono svolte da un membro del Comitato di Gestione scelto a maggioranza dei presenti in apertura di ciascuna seduta.

Non è previsto il riconoscimento d'indennità di carica per la partecipazione alle attività del Comitato di Gestione.

Art. 9

Ufficio Associato

Composizione e Regolamento organizzativo

Il Servizio Intercomunale si avvale di una specifica struttura operativa (ufficio associato), le cui modalità di funzionamento sono stabilite con apposito regolamento organizzativo di competenza del Comitato di Gestione, che risulta coordinato da due soggetti, le cui funzioni sono individuate nel suddetto regolamento organizzativo:

- Dirigente Tecnico nella persona del dirigente incaricato del Servizio di Protezione Civile del Comune referente;
- Direttore Operativo nella persona del rappresentante delle Organizzazioni di Volontariato (Gruppi Comunali e Intercomunali e Associazioni interessanti gli Enti associati) di Protezione Civile, indicato dal Comitato di coordinamento delle stesse
- Funzionario del Servizio di Protezione Civile del Comune referente;

In relazione ad esigenze organizzative o operative, l'Ufficio Associato potrà avvalersi di personale dipendente degli Enti associati, secondo le indicazioni del Comitato di Gestione, nonché proporre al Comitato di Gestione stesso l'affidamento di incarichi a collaboratori o professionisti esterni.

Art. 10

Referenti operativi

Ogni Comune convenzionato indica all'ufficio associato il nominativo del referente operativo incaricato della funzione di protezione civile, come pure ogni organizzazione di volontariato di Protezione Civile comunica allo stesso ufficio il nominativo del Presidente dell'Associazione o del Coordinatore del Gruppo Comunale (o Intercomunale) di Volontari. Con tali soggetti l'ufficio associato e, per quanto di competenza, il Comune referente, intrattengono i rapporti di natura operativa derivanti dalla presente convenzione.

Art. 11

Risorse finanziarie e loro gestione

Ogni Ente associato versa al Comune referente, entro il mese di Marzo di ciascun esercizio finanziario, la quota associativa nella misura determinata dal Comitato di Gestione onde far

fronte agli impegni da assumere, secondo gli obiettivi prefissati e le indicazioni dei coordinatori dell'ufficio associato.

Il contributo associativo deve comunque garantire le spese di funzionamento dell'Ufficio Associato, inteso quale materiale emanazione del servizio intercomunale.

I contributi associativi (quote), a copertura delle spese da sostenersi, sono calcolati in base alla popolazione residente degli Enti convenzionati alla data del 31/12 dell'anno precedente a quello di bilancio secondo un quantum pro capite da stabilirsi annualmente.

Il Comune referente, previa allocazione di apposito capitolo di spesa nel proprio bilancio, raccoglie i contributi versati dagli altri Enti associati, in regime di vincolo di destinazione, e persegue, attraverso l'adozione dei dovuti provvedimenti di spesa, gli obiettivi collegialmente predeterminati.

Ciascun Ente convenzionato si impegna ad inserire nel proprio bilancio annuale apposito capitolo di spesa per finanziare il contributo associativo.

Tale capitolo di spesa non è sostitutivo di quanto ciascun Ente associato corrisponde, quale contributo economico a sostegno delle attività svolte dalle organizzazioni di volontariato di riferimento nonché per le attività di funzionamento delle strutture stesse.

Art. 12

Durata della convenzione

La durata della convenzione è fissata in anni cinque dalla data della sottoscrizione ed è soggetta a rinnovi successivi di pari durata.

La convenzione può cessare di efficacia prima della naturale scadenza quinquennale soltanto per:

- sopravvenuta contrarietà e norme di legge;
- volontà di almeno 1/3 degli Enti sottoscrittori.

I singoli Enti sottoscrittori hanno la facoltà di recedere dalla convenzione con comunicazione scritta a mezzo raccomandata A.R. al Presidente del Comitato di Gestione.

Il recesso nel corso dell'anno non dà diritto alla restituzione della quota fissa già versata e non esime dall'obbligo di contribuire pro quota per eventuali pregresse pendenze economiche.

Art. 13

Adesione e modifiche alla convenzione

E' consentita l'adesione alla Convenzione di altri Enti, purché inseriti nella stessa zona omogenea (sud-est milanese) a fronte di richiesta formulata al Comitato di Gestione e accolta dallo stesso, previa approvazione della presente Convenzione dal competente organo deliberativo comunale (Consiglio Comunale), con versamento contestuale della quota fissa annuale.

La presente Convenzione potrà essere modificata in ogni momento previa adozione di apposito atto deliberativo da parte di tutti gli Enti associati.

Art. 14
Controversie

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra gli Enti convenzionati saranno decise dal un collegio arbitrale nominato dal Comitato di Gestione.

Art. 15
Loghi

Il logo ufficiale del Servizio intercomunale di Protezione Civile area sud-est Milano ambito C.O.M. 20 è quello di cui alla figura 1. Con riferimento alla simbologia utilizzata esclusivamente dalla componente di volontariato il logo da impiegare corrisponde a quello di cui alla figura 1 integrato dell'indicazione "VOLONTARIATO" (figura 2).

IL logo recante la dicitura "COMITATO DI COORDINAMENTO" oltre a residuare come logo storico, rimane logo ufficiale del coordinamento del volontariato (figura 3). La presenza dello stesso su capi del corredo vestiario, come anche sulle livree dei veicoli e altre si su gagliardetti, crest o su ogni altro oggetto rappresentante il Servizio Intercomunale, si considera autorizzata fino a sostituzione con la nuova simbologia adottata.



figura 1



figura 2



figura 3

SERVIZIO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
Sud – est Milanese
(ambito COM 20)

REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO
(Approvato dal Comitato di Gestione in data 14.05.2010)

Art. 1

L'attuazione di quanto previsto all'art. 2 "Scopi e finalità del Servizio Intercomunale" della Convenzione tra gli Enti associati per la costituzione e la gestione di un Servizio Intercomunale di Protezione Civile è garantita da un Ufficio Associato secondo le norme del presente Regolamento in ottemperanza agli artt. 7 e 9 della citata Convenzione.

Art. 2

L'Ufficio Associato, emanazione del Servizio Intercomunale, è un'unità di Protezione Civile. Ha sede presso il Comune di San Giuliano Milanese, in qualità di Ente referente, in ottemperanza all'art. 4 della citata Convenzione.

Art. 3

Ogni Ente convenzionato mantiene l'autonomia prevista dalle disposizioni vigenti, in materia di Protezione Civile.

In tal senso, il Sindaco territorialmente competente assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite, e potrà avvalersi del supporto del Servizio Intercomunale di Protezione Civile.

Il Servizio Intercomunale viene messo a disposizione della Prefettura (U.T.G.) nel caso di attivazione del C.O.M.

Art. 4

L'Ufficio Associato è strutturalmente composto da:

- una Commissione Tecnica Consultiva Intercomunale;
- un Comitato Operativo Intercomunale (C.O.I.);
- una Centrale Operativa per la gestione delle situazioni di emergenza/crisi

Art. 5

L'Ufficio Associato è coordinato da:

- Dirigente Tecnico nella persona del Dirigente incaricato del Servizio di Protezione Civile del Comune referente;
- Direttore Operativo nella persona del rappresentante delle Organizzazioni di Volontariato (Gruppi Comunali e Intercomunali nonché Associazioni di

volontariato interessanti gli Enti associati) di Protezione Civile, indicato dal Comitato di coordinamento delle stesse

- Funzionario del servizio di protezione Civile del comune referente;

I responsabili di tale struttura partecipano alle riunioni del Comitato di Gestione, senza diritto di voto, così come previsto all'art. 8 "Funzionamento del Comitato di Gestione" della Convenzione.

Art. 6

I programmi di lavoro del Servizio Intercomunale sono indicati, con cadenza annuale, dalla Commissione Tecnica Consultiva Intercomunale di Protezione Civile, composta dai referenti operativi di cui all'art. 10 della Convenzione (compresi i Presidenti/Coordinatori delle singole realtà di volontariato), che si riunisce all'uopo obbligatoriamente entro la metà del mese di febbraio di ogni anno, sulla base degli indirizzi formulati dal Comitato di Gestione.

Partecipa ai lavori della Commissione anche il Presidente del Comitato di Gestione, o altro amministratore dallo stesso designato all'interno del Comitato di Gestione.

Nella medesima seduta la Commissione Tecnica Consultiva individua le figure vicarie dei coordinatori su indicazione rispettivamente del Comitato di gestione, per quanto concerne il Dirigente Tecnico e del comitato di Coordinamento delle OO. V. per quanto concerne il Direttore Operativo.

Art. 7

Per la realizzazione delle proposte individuate dalla Commissione Tecnica Consultiva Intercomunale, la struttura intercomunale si avvarrà di un Comitato Operativo Intercomunale di Protezione Civile (C.O.I.).

Il C.O.I. è composto da 3 membri scelti tra i referenti tecnici dei servizi di Protezione Civile degli Enti associati, individuati dal Comitato di gestione durante la prima seduta di ciascun anno, nonché da 3 membri in rappresentanza del volontariato, individuati, all'inizio di ogni anno, dal Comitato di Coordinamento delle OO. V.

Oltre ad essi sono membri di diritto del C.O.I. anche i coordinatori dell'Ufficio associato, che hanno funzione direttiva dello stesso.

Esso coordina gli studi e le iniziative sulla previsione e prevenzione di calamità naturali e catastrofi, sulla predisposizione, l'attuazione e l'aggiornamento dei piani di emergenza, sulla ricerca, raccolta e divulgazione di ogni informazione utile ai fini della protezione della popolazione, nonché coordina i servizi di soccorso e assistenza alle popolazioni colpite, sulla base delle direttive impartite dall'Autorità locale di Protezione Civile.

Art. 8

Il C.O.I. si riunisce ordinariamente almeno tre volte l'anno ed è convocato in forma scritta dai coordinatori dell'ufficio associato di Protezione Civile, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, salvo particolari e urgenti problemi che ne richiedono l'immediata convocazione.

Ciascun componente del C.O.I., volontario o dipendente pubblico, è tenuto ad assicurare la massima collaborazione ai coordinatori dell'Ufficio Associato nel perseguimento degli obiettivi istituzionali.

Art. 8 bis

L'attivazione della Centrale Operativa, all'infuori delle attività esercitative, è autorizzata dal presidente del Comitato di Gestione su richiesta di un membro dello stesso e/o di uno o più coordinatori dell'Ufficio Associato.

La Centrale Operativa, una volta attivata, deve essere obbligatoriamente presidiata da un referente tecnico secondo un programma di reperibilità stabilito dal Comitato di Gestione durante l'ultima seduta di ciascun anno con riferimento al calendario di quello successivo.

E' ammessa la sostituzione del funzionario indicato secondo criteri di disponibilità, anche con personale volontario qualificato previa autorizzazione del Presidente del Comitato di Gestione. Le modalità di funzionamento della Centrale Operativa sono contenute in un apposito manuale d'impiego.

Art. 9

Ai coordinatori dell'Ufficio Associato di Protezione Civile compete:

- a) assicurare la necessaria collaborazione del Servizio Intercomunale ai fini dell'attivazione sul territorio dei singoli Enti convenzionati dei piani di intervento da parte delle competenti strutture locali;
- c) sovrintendere alla funzionalità del Servizio Intercomunale nel suo complesso e della Sala Operativa;
- d) predisporre annualmente il calendario addestrativo per tutte le componenti operative del Servizio Intercomunale (sia di base che specialistiche, volontarie e non);
- e) prevedere e promuovere l'effettuazione di esercitazioni congiunte tra la struttura operativa e la popolazione;
- f) organizzare esercitazioni periodiche (almeno una all'anno su scenario unificato o parcellizzata sui più ambiti del territorio di competenza) per verificare la funzionalità del sistema di comando e controllo (verifica della reperibilità del personale, volontario e non, e dell'efficienza dei collegamenti);
- g) predisporre e mantenere, sulla base delle indicazioni della Commissione Tecnica Consultiva Intercomunale, l'attivabilità di una colonna mobile di soccorso per interventi anche al di fuori del territorio degli Enti convenzionati, in coordinamento con l'U.C.R. (Unità di Crisi Regionale), il C.C.S. (Centro Coordinamento Soccorsi) e il Dipartimento della Protezione Civile (gli interventi al di fuori del territorio degli Enti convenzionati potranno essere effettuati solo se espressamente approvati dal Comitato di Gestione, o, in caso di urgenza, dal Presidente dello stesso);
- h) informare periodicamente il Presidente del Comitato di Gestione del Servizio intercomunale dell'attività posta in essere secondo quanto espresso dal Comitato stesso, nonché di ogni altra novità significativa in ambito di protezione Civile, coadiuvandolo nell'azione di opportuna informazione nei confronti dei Sindaci degli Enti associati;
- i) sovrintendere all'aggiornamento continuo del piano di emergenza intercomunale in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 2, punto 6 della Convenzione.

Art. 10

Le Associazioni di volontariato di Protezione Civile accreditate, al pari di quelle inserite nelle strutture di protezione civile degli Enti associati, possono essere incluse, su richiesta delle stesse e previa determinazione in tal senso del Comitato di Gestione, nel Servizio Intercomunale previa apposita convenzione. I Gruppi Comunali di volontariato di Protezione Civile di Enti diversi da quelli sottoscrittori della Convenzione, non possono aderire alla stessa se non per il tramite dell'Ente di riferimento, secondo la procedura di cui all'art. 13 della Convenzione stessa.

Ai fini di quanto sopra è requisito indispensabile l'iscrizione ai registri regionali del volontariato.

Art. 11

Il personale dipendente degli Enti associati nonché quello delle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile aderenti al Servizio Intercomunale è obbligatoriamente munito di omogeneo corredo vestiario operativo che recherà, quali simboli distintivi, i loghi e i riferimenti del Servizio Intercomunale, oltre a quelli dell'Ente o delle Organizzazioni/Associazioni di appartenenza. Analoga prescrizione è da ritenersi applicabile al corredo vestiario per funzioni specialistiche, secondo quanto prescritto dall'allegato capitolato tecnico facente parte integrante del presente Regolamento Organizzativo Parimenti i veicoli e i mezzi impegnati nella struttura intercomunale di Protezione Civile, indipendentemente dalla giuridica proprietà degli stessi, recano medesime livree cromatiche e sono muniti di apposito segno distintivo approvato dal Comitato di Gestione, sulla scorta del parere espresso dai coordinatori dell'Ufficio Associato.